

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B **REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL**
 **CONSIGLIO**

del 30 maggio 2018

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

[\(Testo rilevante ai fini del SEE\)](#)

(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020	L 60	21	22.2.2021
				
► M2	REGOLAMENTO (UE) 2023/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2023	L 107	1	21.4.2023
				

Rettificato da:

C1 [Rettifica, GU L 158, 6.5.2021, pag. 23 \(2018/841\)](#)

▼ B 

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

▼M2↓

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

- a) gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;
- b) la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;
- c) l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF;
- d) gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:

- a) uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali («terreni imboschiti»);

- b) uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni («terreni disboscati»);
- c) uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «terre coltivate gestite» elencate di seguito:
 - i) terre coltivate che restano tali;
 - ii) pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;
 - iii) terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
- d) uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «pascoli gestiti» elencate di seguito:
 - i) pascoli che restano tali;
 - ii) terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;
 - iii) pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
- e) uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali («terreni forestali gestiti»);
- f) qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito («zone umide gestite»):
 - zone umide che restano tali;
 - insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;
 - zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

2. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:

- a) terreni forestali;
- b) terre coltivate;
- c) pascoli;
- d) zone umide;
- e) insediamenti;

- f) altri terreni;
- g) prodotti legnosi;
- h) altro;
- i) deposizione atmosferica;
- j) lisciviazione e deflusso di azoto.



Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «pozzo»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
- 2) «sorgente»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
- 3) «comparto di carbonio»:la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;
- 4) «riserva di carbonio»:la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;
- 5) «prodotto legnoso»:qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;
- 6) «foresta»:un'area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;
- 7) «livello di riferimento per le foreste»,la stima, espressa in tonnellate di CO₂ equivalente l'anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti

dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento;

- 8) «valore di emivita», il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

▼M2 ↓

- 9) «disturbi naturali», ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni nel settore LULUCF e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni dello Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;

▼B ↓

- 10) «ossidazione istantanea», metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta;

▼M2 ↓

- 11) «cambiamenti climatici», qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, che altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili.

▼B ↓

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida IPCC, adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

▼M2 ↓

Articolo 4

Impegni e obiettivi

1. Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, calcolati come somma

delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma dei valori delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri nel 2030 di cui all'allegato II bis, colonna D, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 quale presentato nel 2020.

3. Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 *ter*, la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), comunicate per l'anno 2030 nel suo inventario dei gas a effetto serra presentato nel 2032, rispetto alla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2032, non superi l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis, colonna C.

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché la somma delle differenze tra i punti seguenti per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 non superi il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029:

- a) le sue emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j); e
- b) il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2032.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito come la somma delle differenze per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 per lo Stato membro in questione tra:

- a) i valori limite annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra per tali anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030; e
- b) il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2025.

La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i valori limite annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo dal 2026 al 2029, in termini di tonnellate di

CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Nell'adottare politiche volte a rispettare i loro impegni, obiettivi e bilanci di cui al presente articolo, gli Stati membri tengono conto della necessità di assicurare una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può emanare orientamenti per sostenere gli Stati membri in tal senso.



Articolo 5

Norme generali di contabilizzazione



1. Ciascuno Stato membro predispose e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, pubblicamente accessibili, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).



2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.

3. Qualora la destinazione del terreno sia convertita, gli Stati membri, 20 anni dopo la data di tale conversione, cambiano la classificazione di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni da tali terreni convertiti in un altro tipo di terreno a detto terreno che rimane lo stesso tipo di terreno.

4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.

5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 6

Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

▼M2↓

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, calcolati come emissioni totali e assorbimenti totali per ogni anno del periodo dal 2021 al 2025.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che rimangono terreni forestali», qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.

▼B↓

3. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati ciascuno Stato membro determina la superficie forestale utilizzando i parametri specificati nell'allegato II.

Articolo 7

Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

▼M2↓

1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel

periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.



4. Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo comunicato come:

- a) zone umide che restano tali;
- b) insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o
- c) come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

Articolo 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti



1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.



2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle emissioni di detto Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. Gli assorbimenti netti risultanti dai comparti di carbonio costituiti dal legno morto e dai prodotti legnosi, a eccezione della categoria di carta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione.



3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono il livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell'allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.



4. Gli Stati membri determinano il loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV. Per la Croazia, il suo livello di riferimento

per le foreste può tener conto, oltre che dei criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV, anche delle circostanze relative all'occupazione del suo territorio e al periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento.

5. Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche della foresta collegate all'età nelle foreste nazionali, utilizzando i migliori dati disponibili.

I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età per non limitare indebitamente l'intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.

Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.

6. La Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo al fine di valutare in quale misura i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione consulta le parti interessate e la società civile. La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.

Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.

▼M2↓

7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del paragrafo 6, primo comma, e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche formulate a norma del paragrafo 6, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a

norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2025.

9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025.



11. Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 5, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8 o 9 del presente articolo entro le date di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

1. Nella contabilizzazione prevista a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

- a) carta;
- b) pannelli di legno;
- c) legno segato.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

3. Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell'ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione

delle parti dell'accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.

Articolo 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

▼ M2 ↓

1. Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

▼ B ↓

2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:

- a) presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI; e
- b) non contabilizza fino al ► M2 ↓ 2025 ◀ tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 allo scopo di modificare l'allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

▼ M2 ↓

Articolo 11

Strumenti di flessibilità e governance

1. Uno Stato membro può avvalersi:

- a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
- b) al fine di rispettare l'impegno, l'obiettivo e il bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, può utilizzare la compensazione addizionale a norma dell'articolo 13 bis.

2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 26 del

regolamento (UE) 2018/1999 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.

Articolo 12

Strumenti di flessibilità generali

1. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è positiva, e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni sopprese è presa in considerazione per quanto riguarda il rispetto, da parte dello Stato membro, dell'impegno, dell'obiettivo o del bilancio rispettivamente fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento.
2. Nella misura in cui, nel periodo dal 2021 al 2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è negativa, e previa deduzione di qualsiasi quantità presa in considerazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, tale Stato membro può trasferire la quantità residua di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente rispettivamente all'impegno, all'obiettivo o al bilancio fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, si tiene conto della quantità trasferita.
3. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Gli Stati membri dovrebbero usare i proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, generati dai trasferimenti a norma del paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.
5. Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro

venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni corrispondenti al risultato di tale calcolo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, nonché informazioni sull'impatto di tali misure sugli obiettivi ambientali pertinenti, tra cui la protezione della biodiversità e l'adattamento ai disturbi naturali; e
- b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e, per il periodo dal 2021 al 2025, non supera il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, e le misure che intendono adottare al fine di prevenire o attenuare simili impatti in futuro, per poter beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all'allegato VII. Laddove le

richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati. La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.

▼M2 ↓

Articolo 13 bis

Compensazione addizionale

1. La Finlandia può compensare fino a 5 milioni di tonnellate addizionali di emissioni di CO₂ equivalente contabilizzate nelle categorie di contabilizzazione del suolo «terreni forestali gestiti», «terreni disboscati», «terre coltivate gestite» e «pascoli gestiti» nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la Finlandia, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;
- b) le emissioni totali nell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento nel periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

2. La compensazione addizionale è circoscritta a:

- a) l'importo che supera la flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione della Finlandia nel periodo dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 13;
- b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;
- c) l'importo necessario ai fini della conformità all'articolo 4;

3. La compensazione addizionale non è oggetto di trasferimento a norma dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842.

4. Sono annullate eventuali compensazioni addizionali inutilizzate dell'importo di 5 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di cui al paragrafo 1.

5. L'amministratore centrale esegue le operazioni necessarie ai fini del paragrafo 2, lettera a), e dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo ricorrendo al registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 («registro dell'Unione»).

Articolo 13 ter

Meccanismo relativo all'uso del suolo per il periodo dal 2026 al 2030

1. Un meccanismo relativo all'uso del suolo, corrispondente a una quantità fino a 178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo relativo all'uso del suolo è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

2. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, dopo che uno Stato membro ha fatto tutto il possibile per tenere conto di qualsiasi parere che la Commissione gli ha rivolto a norma dell'articolo 13 quinquies, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente fissato per detto Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il bilancio fissato per detto Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il proprio bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.

3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, uno o entrambi i calcoli di cui al paragrafo 2 risultano positivi, lo Stato membro ha il diritto di avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, o a fronte di entrambi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;
- b) lo Stato membro abbia esaurito la flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento;
- c) nel 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in

tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, la condizione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sia stata soddisfatta, la Commissione include fino al 30 %, ma non più di 20 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, dell'eccedenza inutilizzata rispetto agli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che uno o più Stati membri forniscano alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. La Commissione assicura che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può superare, per il periodo dal 2026 al 2030, il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione stabilito nell'allegato VII.

5. Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione delle emissioni nette o degli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2026 al 2030, di cui all'allegato VII.

Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.

6. Gli Stati membri hanno il diritto di compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato dagli altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2030 di cui all'allegato VII, tenuto conto dell'articolo 13, paragrafo 4, e del paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:

- a) abbiano esaurito gli strumenti di flessibilità a loro disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo; e
- b) abbiano fornito alla Commissione prove:
 - i) dell'impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al loro controllo; o

- ii) degli effetti di una percentuale eccezionalmente elevata, rispetto alla media dell'Unione, di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita, con conseguenti emissioni in eccesso, a condizione che tali effetti siano attribuibili a pratiche di gestione del suolo in uso prima dell'entrata in vigore della decisione n. 529/2013/UE;
- c) abbiano incluso nei loro più recenti piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi dell'ecosistema provocati dai cambiamenti climatici.

7. Il quantitativo della compensazione di cui al paragrafo 6 non supera 50 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente per l'Unione nel suo insieme. Laddove le richieste di compensazione superino il quantitativo massimo della compensazione disponibile, tale compensazione è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.

8. Le prove di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i), comprendono una valutazione quantitativa degli effetti sulle emissioni nette o sugli assorbimenti netti, in termini di milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nell'area interessata, e sono basate su indici quantitativi comparabili e affidabili, dati geolocalizzati e sulle migliori prove scientifiche disponibili. Tali indici e dati e tali prove si basano sui cambiamenti osservati che coprono almeno il periodo dal 2001 al 2025 e su proiezioni e osservazioni scientificamente verificate per il periodo dal 2026 al 2030. Tali indici e dati e tali prove rispecchiano i cambiamenti di fondo a medio o lungo termine delle caratteristiche climatiche pertinenti per il settore LULUCF, quali aridità, temperature medie, precipitazioni medie, giorni di gelo e durata della siccità meteorologica o dovuta a scarsa umidità del suolo.

9. Le prove di cui al paragrafo 6, lettera b), punto ii), comprendono una giustificazione del fatto che la percentuale di suoli organici sulla superficie fondiaria gestita per lo Stato membro interessato supera la percentuale media dell'Unione per il 2030. Le prove comprendono un'analisi quantitativa, in milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, delle emissioni comunicate a causa degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti sulla base di osservazioni rivedute per il periodo dal 2026 al 2030, di dati geolocalizzati comparabili e affidabili, e delle migliori prove scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda siti simili nello Stato membro interessato. Le prove sono accompagnate anche da una descrizione delle misure politiche attualmente attuate che riducono al minimo gli impatti negativi degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti.

10. Entro il 12 maggio 2024 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la struttura, il formato, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

11. La Commissione rende disponibile al pubblico le prove presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 6, lettera b), e può chiedere a uno Stato membro di presentare prove aggiuntive se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate.

Articolo 13 quater

Governance

Se, a seguito della revisione completa svolta nel 2032, la Commissione constata che, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 *ter*, il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non è rispettato, un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni nette di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nel 2030, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

Articolo 13 quinquies

Misure correttive

1. Se, nell'ambito della sua valutazione annuale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione rileva che uno Stato membro non compie sufficienti progressi verso il conseguimento del suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, tenuto conto della traiettoria e del bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, nonché delle flessibilità di cui al presente regolamento, tale Stato membro trasmette alla Commissione, entro tre mesi, un piano di misure correttive che include:

- a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui non compie sufficienti progressi;
- b) una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell'Unione hanno sostenuto i suoi sforzi volti al rispetto del suo obiettivo e del suo bilancio e di come intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi in vista del loro rispetto;
- c) misure aggiuntive, che integrino il piano nazionale integrato per l'energia e il clima di detto Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 o rafforzino la sua attuazione, che lo Stato membro in questione attuerà al fine di rispettare il suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il suo bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, attraverso politiche e misure nazionali e l'attuazione di misure dell'Unione, corredate di una valutazione dettagliata — basata su dati quantitativi, ove disponibili, — degli assorbimenti netti previsti di gas a effetto serra che risulterebbero da tali misure;
- d) un rigoroso calendario di attuazione di tali misure, che consenta di valutarne i progressi annuali.

Nel caso in cui uno Stato membro abbia istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, può chiedere la consulenza di tale organo per identificare le misure necessarie di cui alla lettera c).

2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani di misure correttive.

3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani di misure correttive presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano di misure correttive. Se lo Stato membro interessato non dà seguito al parere o a una parte considerevole di esso, tale Stato membro fornisce alla Commissione una giustificazione.

4. Ogni Stato membro rende il proprio piano di misure correttive di cui al paragrafo 1 e qualsiasi giustificazione di cui al paragrafo 3 disponibili al pubblico. La Commissione rende il proprio parere di cui al paragrafo 3 disponibile al pubblico.



Articolo 14

Controllo di conformità



1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità, basata su serie di dati annuali, in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

- a) possibili considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure, compresi almeno quelli con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli stabiliti nel 8° programma di azione per l'ambiente di cui alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018«Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»;
- b) le modalità con cui gli Stati membri hanno tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» in sede di adozione delle loro politiche e misure

per rispettare l'obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o rispettare il bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, nella misura in cui ciò sia pertinente;

- c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e al clima;
- d) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

La relazione di conformità comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare le flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali flessibilità e relativi importi. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di conformità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

▼ M2 ↓

1 bis. I dati dell'inventario delle emissioni di gas a effetto serra trasmessi da ciascuno Stato membro e convalidati a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 possono essere oggetto di un adeguamento metodologico da parte della Commissione in caso di cambiamento della metodologia utilizzata dagli Stati membri. Tuttavia, tali adeguamenti metodologici non incidono, ai fini della valutazione della conformità con l'obiettivo dell'Unione per il 2030, sul valore dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma dei valori degli assorbimenti netti di gas a effetto serra, in kt di CO₂ equivalente, nel 2030 per gli Stati membri di cui all'allegato II bis, colonna D, né sugli obiettivi di cui alla colonna C di detto allegato.

1 ter. Gli Stati membri che manifestano l'intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, descrivono, in apposite sezioni della relazione, le misure adottate per attenuare o invertire gli effetti di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, lettera b), nonché gli effetti osservati e previsti di tali misure.

1 quater. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

Parallelamente a tale esame completo, la Commissione valuta in che modo gli Stati membri hanno tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui al paragrafo 1, lettera b). A tal proposito, prima della sua prima valutazione la Commissione emana orientamenti sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai fini del presente regolamento.

▼ B ↓

2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

3. La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di

gas a effetto serra dell'Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009.

4. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 15

Registro

▼ M2 ↓

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:

- a) l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;
- b) l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;
- c) l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter;
e
- d) la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater.

▼ B ↓

2. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno

che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (³).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



Articolo 17

Riesame

1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro:
 - a) degli sviluppi internazionali;

- b) degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; e
- c) del diritto dell'Unione, anche in materia di ripristino della natura.

La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), o sulla base delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di assorbimento netto di gas a effetto serra per il 2030, fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, e il contributo di tale obiettivo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento. La relazione si basa sui più recenti dati disponibili forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e sull'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. In vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché del perseguimento di una transizione socialmente giusta, e con riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, la relazione include, se del caso, quanto segue:

- a) una valutazione degli effetti delle flessibilità di cui all'articolo 11;
- b) una valutazione del contributo del presente regolamento all'obiettivo della neutralità climatica e ai traguardi intermedi in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
- c) una valutazione del contributo del presente regolamento al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi;
- d) una valutazione dell'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale negli Stati membri, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2;
- e) una valutazione dei progressi compiuti a livello internazionale per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'accordo di Parigi e, se del caso, le proposte di modifica del presente regolamento, in particolare al fine di evitare il doppio conteggio e di applicare gli adeguamenti corrispondenti;
- f) una valutazione delle tendenze attuali e delle proiezioni future per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide, nonché delle opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire

riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

- g) le tendenze attuali e le proiezioni future per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra generate dalle seguenti categorie di rendicontazione del suolo, nonché le opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119:
- i) fermentazione enterica;
 - ii) gestione del letame;
 - iii) risicoltura;
 - iv) suoli agricoli;
 - v) incendi controllati delle savane;
 - vi) incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;
 - vii) calcinazione;
 - viii) applicazione di urea;
 - ix) altri fertilizzanti contenenti carbonio;
 - x) altro.

Tale relazione tiene conto, se del caso, degli effetti della struttura per età delle foreste, anche laddove tali effetti siano legati a specifiche circostanze di guerra o postbelliche, in modo scientificamente solido, affidabile e trasparente e al fine di garantire la resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento delle foreste.

Tale relazione può inoltre, successivamente all'adozione di un'adeguata metodologia di rendicontazione fondata su dati scientifici e sulla base dei progressi compiuti nella rendicontazione e delle più recenti informazioni scientifiche disponibili, valutare la fattibilità dell'analisi e l'impatto della rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce, nonché le pertinenti opzioni normative.

A seguito della relazione e tenendo conto dell'importanza che ciascun settore apporti un equo contributo all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative. In particolare, tali proposte possono stabilire obiettivi dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni e

assorbimenti di gas a effetto serra, tenendo debitamente conto dell'eventuale disavanzo accumulato da ciascuno Stato membro entro il 2030.

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵) («comitato consultivo») può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell'Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e di assorbimenti e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni e ad aumentare gli assorbimenti nei sotto-settori contemplati dal presente regolamento.

3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui possibili benefici e compromessi dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio. La relazione valuta come considerare le emissioni e gli assorbimenti diretti e indiretti di gas a effetto serra connessi a tali prodotti, come quelli derivanti dal cambiamento d'uso del suolo e i conseguenti rischi di rilocalizzazione delle relative emissioni, nonché i possibili benefici e compromessi con altri obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare gli obiettivi in materia di biodiversità. Se del caso, la relazione può prendere in considerazione un processo per l'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in modo coerente con altri obiettivi ambientali dell'Unione, nonché con le linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una corrispondente proposta legislativa di modifica del presente regolamento.



Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) è inserita la lettera seguente:

«d *bis*) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/841

del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶) in conformità dei metodi di cui all'allegato III bis del presente regolamento;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell'allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»;

2) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«viii) a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;

3) all'articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«b bis) a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841».

4) è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO III bis

Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis)

Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.».

Articolo 19

Modifica della decisione n. 529/2013/UE

La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO

A. Gas a effetto serra di cui all'articolo 2:

- a) biossido di carbonio (CO₂);
- b) metano (CH₄);
- c) protossido di azoto (N₂O).

Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO₂ equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

▼M2↓

B. Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

- a) biomassa vivente;
- b) lettiera (⁷);
- c) legno morto¹;
- d) materia organica morta (⁸);
- e) suoli minerali;
- f) suoli organici;
- g) prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti.

▼B↓

ALLEGATO II

VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL'ALTEZZA ARBOREA

Stato membro	Superficie (ha)	Copertura arborea (%)	Altezza arborea (m)
Belgio	0,5	20	5

Bulgaria	0,1	10	5
Repubblica ceca	0,05	30	2
Danimarca	0,5	10	5
Germania	0,1	10	5
Estonia	0,5	30	2
Irlanda	0,1	20	5
Grecia	0,3	25	2
▼M2 ↓			
Spagna	1,0	20	3
		A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2028 in poi: 10	
▼B ↓			
Francia	0,5	10	5
Croazia	0,1	10	2
Italia	0,5	10	5
Cipro	0,3	10	5
Lettonia	0,1	20	5
Lituania	0,1	30	5
Lussemburgo	0,5	10	5
Ungheria	0,5	30	5
Malta	1,0	30	5
Paesi Bassi	0,5	20	5
Austria	0,05	30	2
Polonia	0,1	10	2
Portogallo	1,0	10	5
Romania	0,25	10	5

▼M2 ↓			
Slovenia	0,25	10	5
▼B ↓			
Slovacchia	0,3	20	5
▼M2 ↓			
Finlandia	0,25	10	5
▼B ↓			
Svezia	0,5	10	5
▼M2 ↓ _____			

▼M2 ↓

ALLEGATO II bis

Obiettivo dell'Unione (colonna D), dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (colonna B) e obiettivi nazionali degli Stati membri (colonna C) di cui all'articolo 4, paragrafo 3, da conseguire nel 2030

A	B	C	D
Stato membro	Dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (kt di CO₂ equivalente), presentazione del 2020	Obiettivi dello Stato membro, 2030 (kt di CO₂ equivalente)	Valore degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (kt di CO₂ equivalente) nel 2030, presentazione del 2020 (colonne B + C)
Belgio	-1 032	-320	-1 352
Bulgaria	-8 554	-1 163	-9 718
Repubblica ceca	-401	-827	-1 228
Danimarca	5 779	-441	5 338

Germania	-27 089	-3 751	-30 840
Estonia	-2 112	-434	-2 545
Irlanda	4 354	-626	3 728
Grecia	-3 219	-1 154	-4 373
Spagna	-38 326	-5 309	-43 635
Francia	-27 353	-6 693	-34 046
Croazia	-4 933	-593	-5 527
Italia	-32 599	-3 158	-35 758
Cipro	-289	-63	-352
Lettonia	-6	-639	-644
Lituania	-3 972	-661	-4 633
Lussemburgo	-376	-27	-403
Ungheria	-4 791	-934	-5 724
Malta	4	-2	2
Paesi Bassi	4 958	-435	4 523
Austria	-4 771	-879	-5 650
Polonia	-34 820	-3 278	-38 098
Portogallo	-390	-968	-1 358
Romania	-23 285	-2 380	-25 665
Slovenia	67	-212	-146
Slovacchia	-6 317	-504	-6 821
Finlandia	-14 865	-2 889	-17 754
Svezia	-43 366	-3 955	-47 321
UE- 27/Unione	-267 704	-42 296	-310 000



**ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-
SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2**

Stato membro	Anno/Periodo di riferimento
Belgio	1990
Bulgaria	1988
Repubblica ceca	1990
Danimarca	1990
Germania	1990
Estonia	1990
Irlanda	1990
Grecia	1990
Spagna	1990
Francia	1990
Croazia	1990
Italia	1990
Cipro	1990
Lettonia	1990
Lituania	1990
Lussemburgo	1990
Ungheria	1985-87
Malta	1990
Paesi Bassi	1990
Austria	1990
Polonia	1988
Portogallo	1990
Romania	1989
Slovenia	1986

Slovacchia	1990
Finlandia	1990
Svezia	1990
▼M2 ↓ _____	
▼B ↓	

ALLEGATO IV

PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO

A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste

Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) il livello di riferimento è coerente con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
- b) il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
- c) il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
- d) il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
- e) si presume un rapporto costante tra l'uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
- f) il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche

forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

- g) il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
- h) il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell'articolo 8 contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
- b) l'elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell'esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
- c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d'inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull'intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
- d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;
- e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
 - i) la superficie oggetto di gestione forestale;
 - ii) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
 - iii) caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all'età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
 - iv) tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.

C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025

Stato membro	Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente all'anno
Belgio	- 1 369 009
Bulgaria	- 5 105 986
Repubblica ceca	- 6 137 189
Danimarca	+354 000
Germania	- 34 366 906
Estonia	- 1 750 000
Irlanda	+112 670
Grecia	- 2 337 640
Spagna	- 32 833 000
Francia	- 55 399 290
Croazia	- 4 368 000
Italia	- 19 656 100
Cipro	- 155 779
Lettonia	- 1 709 000
Lituania	- 5 164 640
Lussemburgo	- 426 000
Ungheria	- 48 000
Malta	- 38
Paesi Bassi	- 1 531 397

Austria	- 4 533 000
Polonia	- 28 400 000
Portogallo	- 11 165 000
Romania	- 24 068 200
Slovenia	- 3 270 200
Slovacchia	- 4 827 630
Finlandia	- 29 386 695
Svezia	- 38 721 000
▼M2 ↓	_____

▼B ↓

ALLEGATO V

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI

Aspetti metodologici

- Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.
- I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell'ossidazione istantanea.
- I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore («metodo della produzione»).
- Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all'uso dei prodotti legnosi nel paese d'importazione.
- I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.

- A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d'origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.

Valori di emivita per default:

con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:

- a) 2 anni per la carta;
- b) 25 anni per i pannelli di legno;
- c) 35 anni per il legno segato.

Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all'interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.

ALLEGATO VI

CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI

1. Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:

- a) livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;
- b) tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;

▼M2 ↓

- c) stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie di contabilizzazione del

suolo nel periodo dal 2021 al 2025 e per categorie di rendicontazione del suolo nel periodo dal 2026 al 2030;

▼B↓

- d) dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.
2. Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:
- a) calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020;
 - b) esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;
 - c) ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);
 - d) ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.

▼M2↓

3. Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 per le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, superano il livello di fondo maggiorato di un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Il margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.
4. Le seguenti emissioni non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 10:
- a) emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
 - b) emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025;
 - c) emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

▼B↓

5. Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:

▼M2↓ _____

▼M2↓

- b) prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;
- c) una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025.

▼M2↓ _____

▼M2↓

6. Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 13 e 13 ter includono le seguenti:

- a) individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;
- b) ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;
- c) ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.

▼B ●

ALLEGATO VII

**IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE
NELL'AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI
GESTITI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)**

Stato membro	Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali	Limite della compensazione espresso
-----------------	---	---

	comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente per l'anno	dal 2021 al 2030 in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente per il periodo dal 2021 al 2030 l'anno
Belgio	-3,61	-2,2
Bulgaria	-9,31	-5,6
Repubblica ceca	-5,14	-3,1
Danimarca	-0,56	-0,1
Germania	-45,94	-27,6
Estonia	-3,07	-9,8
Irlanda	-0,85	-0,2
Grecia	-1,75	-1,0
Spagna	-26,51	-15,9
Francia	-51,23	-61,5
Croazia	-8,04	-9,6
Italia	-24,17	-14,5
Cipro	-0,15	-0,03
Lettonia	-8,01	-25,6
Lituania	-5,71	-3,4
Lussemburgo	-0,49	-0,3
Ungheria	-1,58	-0,9
Malta	0,00	0,0
Paesi Bassi	-1,72	-0,3
Austria	-5,34	-17,1
Polonia	-37,50	-22,5
Portogallo	-5,13	-6,2
Romania	-22,34	-13,4
Slovenia	-5,38	-17,2
Slovacchia	-5,42	-6,5
Finlandia	-36,79	-44,1

Svezia	-39,55	-47,5
▼M2 ● _____		

(¹) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(²) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

(³) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(⁴) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(⁵) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(⁶) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).»;

(⁷) Si applica unicamente ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti.

(⁸) Si applica unicamente ai terreni disboscati, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite.